

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) TINA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) CETRA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) SANTARELLI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) BARGELLI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore MARINA SANTARELLI

Seduta del 09/03/2023

FATTO

Parte ricorrente riferisce di aver concluso in data 24/07/2019 un contratto di cessione del quinto dello stipendio estinto anticipatamente in data 31/10/2021, dopo la scadenza di 26 rate. Ritiene, pertanto, di aver diritto al rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, delle spese istruttorie e delle commissioni dell'intermediario del credito, il tutto per complessivi € 2.005,02, oltre interessi. Nelle proprie domande parte ricorrente chiede altresì che venga riconosciuta la "*piena legittimazione passiva dell'intermediario...anche con riferimento al rimborso dei costi assicurativi*".

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente "*al pagamento delle spese di procedura*". A sostegno delle proprie domande argomenta come segue: (a) al contratto controverso non è applicabile l'art. 125 *sexies* TUB, in quanto il finanziamento è stato stipulato il 24/07/2019 e dunque prima dell'entrata in vigore di tale normativa; (b) in sede di conteggio estintivo, ha rimborsato i costi connessi con la durata del finanziamento e non maturati per via dell'estinzione anticipata, per un importo pari a € 2.543,71 a titolo di interessi; (c) il costo relativo ai premi assicurativi non sono stati sostenuti da parte ricorrente; (d) "*spese istruttorie*" e "*commissioni intermediario del credito*" sono state chiaramente classificate come *up front* nel contratto e non sono rimborsabili; (e) le commissioni di intermediazione sono costi sostenuti a fronte di prestazioni che si esauriscono con la stipula del contratto e non attengono ad attività che possono esplicarsi nel tempo.

DIRITTO

La materia del contendere ha avuto significative evoluzioni sia per effetto delle modifiche introdotte alla disciplina dettata dall'art. 125 *sexies* TUB (che non è applicabile nella specie *ratione temporis*) sia per interventi giurisprudenziali, da ultimo quelli di cui alla recente pronuncia della Corte Costituzionale. In particolare, con ordinanza del 02/11/2021 il Tribunale di Torino ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 11 e 117 comma 1 Costituzione, in relazione all'art. 16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla CGUE con la sentenza "Lexitor" dell'11 settembre 2019, questione di costituzionalità dell'art.11 *octies*, comma 2, del D.L. 25/05/2021, n.73, convertito in legge 23/07/2021, n.106, nella parte in cui, prevedendo che ai contratti sottoscritti prima del 25/07/2021 si applichino le "disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti", ha limitato ai contratti conclusi successivamente il principio di rimborsabilità di tutti i costi compresi nel costo totale del credito. Con sentenza n. 263 del 22/12/2022 la Corte Costituzionale, accogliendo parzialmente la questione di costituzionalità, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., della disposizione censurata nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, aveva inteso, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25/07/2021, circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri *recurring*. Il che è stato ritenuto contrario all'art.125 *sexies*, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione consentiva invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato conforme attuazione (e di cui la sentenza Lexitor aveva fornito la esatta interpretazione), di garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi cioè i costi *up front*, come pure aveva riconosciuto il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 2625/2019.

Stando così le cose, non può più dubitarsi che, alla luce della sentenza della Consulta, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art.125 *sexies* TUB valga il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti siano essi istantanei. Sorge quindi il problema di stabilire se il criterio di calcolo dei costi da ridurre, regolato solo pro futuro dall'art. 11 *octies*, comma 2, del D.L. n. 73/2021, possa in qualche modo influenzare la disciplina e la sorte dei contratti stipulati prima del 25/07/2021, o se questi siano soggetti, quanto al metodo di rimborsabilità, ai criteri che il Collegio di Coordinamento aveva enunciato con la citata decisione n. 2625 del 2019 (o ad altri criteri), allorquando il quadro normativo non disponeva di alcuna specifica regola al riguardo.

Come è noto, il 'vecchio' art. 125 *sexies* TUB, come del resto l'art.16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, non contemplava il metodo per il calcolo dei costi da rimborsare, ma si limitava a sancire il principio che tutti i costi dovessero essere ridotti (secondo una regola di proporzionalità). Per contro, il nuovo art. 125 *sexies* TUB stabilisce, al comma 2, che "i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato" e che, "ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato".

Ora, posto che la nuova disciplina è dichiaratamente irretroattiva, pare evidente che essa non sia applicabile ai contratti stipulati prima del 25/07/2021, per i quali deve dunque aversi riguardo - in difetto di precise scelte negoziali - al quadro normativo esistente



all'epoca in cui furono conclusi (*lex contractus*), prescindendo, dunque, dal fatto che delle conseguenze della loro estinzione anticipata debba decidersi adesso, in presenza di un quadro normativo mutato. In sostanza le norme di riferimento sono le medesime che vigevano all'epoca in cui fu emessa la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, i cui principi vanno perciò ribaditi e applicati anche nel caso di specie.

Ciò premesso in punto di diritto, questi i dati rilevanti ai fini del decidere sulla base della documentazione prodotta. L'estinzione anticipata del prestito è avvenuta con decorrenza dal 31/10/2021, dopo la scadenza di 26 rate sulle 120 totali. Dal conteggio estintivo, emesso dall'intermediario il 14/10/2021, risulta, per quanto rileva in questa sede, il rimborso degli interessi non maturati. Quanto alle condizioni economiche, dal contratto risulta l'applicazione di spese di istruttoria e commissioni intermediario del credito: le prime relative a "*pratiche e formalità necessarie preliminari all'erogazione del prestito*"; le seconde correlate ad ogni "*attività afferente l'intermediazione del credito prodromica alla conclusione del contratto*", nella specie prestate da un agente in attività finanziaria. Per entrambe il contratto prevede la non rimborsabilità. Ritiene il Collegio, sulla base delle descrizioni contenute nel contratto e tenuto conto dei principi che regolano la materia, che entrambi gli oneri vadano qualificati come *up front*. Difatti (i) le commissioni intermediario del credito sono riferite ad attività compiute dall'intermediario del credito sino alla stipula del contratto e al fine del suo perfezionamento, così come (ii) le spese di istruttoria sono riferite ad attività prodromiche alla stipula del contratto.

Alla luce di tutto quanto precede, ritiene il Collegio che a parte ricorrente siano dovuti gli importi come di seguito calcolati:

Dati di riferimento del prestito

| | | | |
|------------------------------|-------------|--|--------|
| Importo del prestito | € 17.580,87 | Tasso di interesse annuale | 4,23% |
| Durata del prestito in anni | 10 | Importo rata | 180,00 |
| Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis | 78,33% |
| Data di inizio del prestito | 30/09/2019 | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 63,29% |

| rate pagate | 26 | rate residue | 94 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|---------------------------------------|----|--------------|----|-----------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| Oneri sostenuti | | | | | | | | | |
| Commissioni intermediario del credito | | | | 1.911,60 | Upfront | 63,29% | 1.209,80 | | 1.209,80 |
| Spese istruttoria | | | | 648,00 | Upfront | 63,29% | 410,10 | | 410,10 |
| Totale | | | | 2.559,60 | | | | | 1.619,90 |

L'importo indicato in tabella va arrotondato ad € 1.620,00, ai sensi delle disposizioni in vigore dal 01/10/2020 e sullo stesso sono dovuti interessi legali dal reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.620,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA